


EPACA

Ente di Patrocinio e Assistenza per i Cittadini e l'Agricoltura

**STATUTO
E
CODICE ETICO**

**Modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione in data
15 novembre 2017**



STATUTO

Dell'Ente di Patrocinio e Assistenza per i Cittadini e l'Agricoltura

Art. 1

(Costituzione e finalità)

In attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 18, 31, secondo comma, 32, 35 e 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, è costituito a cura della Confederazione Nazionale Coldiretti, in breve Coldiretti, l'Ente di Patrocinio e Assistenza per i Cittadini e l'Agricoltura, (già Ente di Patrocinio e Assistenza per i Coltivatori Agricoli) in breve EPACA, quale persona giuridica di diritto privato che svolge servizio di pubblica utilità nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di legge.

L'Epaca ha la propria sede legale in Roma e svolge la sua attività in tutto il territorio della Repubblica Italiana nonché nell'area della Unione Europea e in altri Stati per il tramite dei propri Uffici centrali e periferici.

Le finalità proprie dell'EPACA consistono nell'assistenza e nella tutela della generalità dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, dei pensionati, dei cittadini italiani, stranieri ed apolidi, al fine del conseguimento di prestazioni e benefici previdenziali, sociali ed assistenziali, in sede amministrativa, di collegi arbitrali e di contenzioso, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge.

L'EPACA garantisce inoltre informazioni, consulenze e servizi a tutti i cittadini, in materia di risparmio previdenziale, diritto di famiglia e di successione, mercato del lavoro, anche facilitando l'accesso ai dati e ai servizi delle pubbliche amministrazioni, favorendo il soddisfacimento dei diritti e dei bisogni primari, particolarmente dei soggetti e delle famiglie residenti nei territori rurali.

Art. 2

(Vigilanza)

L'EPACA è soggetto alla vigilanza del Ministero competente per legge nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge.

Art. 3
(Codice Etico)

L'Epaca è sottoposto a tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico che si allega al presente Statuto, affinché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

L'Epaca adotta il codice Etico con l'intento di porre in primo piano gli obiettivi in esso definiti accanto ai principi generali costituenti il sistema di valori dell'Ente.

Art. 4
(Funzioni)

L'EPACA esercita l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero.

Rientra tra le attività dell'EPACA l'informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici.

Art. 5
(Attività di consulenza, di assistenza e di tutela)

Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela dell'EPACA riguardano:

- a) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse;
- b) il conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;
- c) il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione;



d) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori.

Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela sono prestate indipendentemente dall'adesione dell'interessato alla Coldiretti e a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

L'EPACA, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, può svolgere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni indicate al comma 1 del presente articolo anche con riguardo alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 6

(Attività di assistenza in sede giudiziaria)

Il patrocinio in sede giudiziaria svolto dall'EPACA è regolato dalle norme del codice di procedura civile e da quelle che disciplinano la professione di avvocato.

L'EPACA assicura la tutela in sede giudiziaria mediante apposite convenzioni con avvocati, nelle quali sono stabiliti i limiti e le modalità di partecipazione dell'assistito alle spese relative al patrocinio e all'assistenza giudiziaria, anche in deroga alle vigenti tariffe professionali in considerazione delle finalità etico-sociali perseguite dall'EPACA stessa. Tale attività è prestata nel rispetto delle disposizioni di legge relative ai criteri di partecipazione dell'assistito alle spese per il patrocinio legale.

Art. 7

(Attività diverse)

L'Epaca può svolgere ai sensi dell'art. 10 della L. n. 152/2001:

a) in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro, sulla base dello schema di convenzione approvato con decreto del Ministero competente per legge;

b) in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi dell'Unione europea, le attività e le materie di cui alla lettera a), oltre che in materia di supporto a servizi anagrafici o certificativi e di gestione di servizi di welfare territoriale, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le

amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro competente per legge;

c) in favore dei soggetti indicati nelle lettere a) e b), a sostegno del processo di riorganizzazione della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima, sulla base di convenzioni specifiche, attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio secondo lo schema di convenzione definito con apposito decreto dei Ministri competenti per legge.

L'Epaca può svolgere, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro competente per legge.


L'Epaca può svolgere attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, incluse nelle attività di cui all'art. 13 L. n. 152/2001, che vengono ammesse, in base a convenzione sottoscritta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a contributo per l'erogazione del servizio, nonché le prestazioni non rientranti nel finanziamento di cui al citato art. 13 individuate con decreto del Ministro del lavoro, per le quali è ammesso il pagamento di un contributo per l'erogazione del servizio a favore degli Istituti di Patronato, da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari.

L'EPACA può svolgere altresì, in relazione a quanto previsto dalla legislazione vigente, attività istituzionali proprie della sua associazione promotrice – Coldiretti – in luogo di essa, nonché svolgere servizi, dietro apposite convenzioni, per Confederazioni e Associazioni di lavoratori che non abbiano promosso un proprio Istituto di patronato.

Art. 8

(Attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero)

L'EPACA svolge, sulla base di apposite convenzioni con il Ministero degli Affari Esteri, attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero nello svolgimento di servizi non demandati per legge all'esclusiva competenza delle predette autorità.



Art.9 (Organi)

Sono Organi dell'Ente:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci.

Art. 10 (Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Epaca di fronte a terzi ed in giudizio. Ha la firma sociale e può rilasciare mandati generali e speciali.

Spetta al Presidente:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- b) determinare le materie da portare alla discussione del Consiglio di Amministrazione e garantire l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- c) fornire, entro i termini di legge al Ministero competente, i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno precedente, nonché quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la legale rappresentanza e le altre funzioni inerenti al suo Ufficio sono demandate al Vice Presidente.

Il Presidente può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la rappresentanza dell'Epaca al Direttore Generale e, per quanto concerne l'attività dell'Ente nelle sedi periferiche, ai Responsabili delle sedi stesse.

Art. 11 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e coordinamento dell'Epaca. E' nominato dalla Giunta Esecutiva della Coldiretti ed è composto da nove rappresentanti.

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Nella prima seduta successiva alla nomina, il Consiglio di Amministrazione presieduto dal Consigliere più anziano, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno nonché tutte le volte che sia ritenuto opportuno dal Presidente mediante avviso da comunicare tre giorni prima della data della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali si può derogare a detto termine.

L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere effettuato alternativamente a mezzo di una delle seguenti modalità: telegramma, lettera, messaggio di posta elettronica o sms, via fax o telefonicamente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato dal Vice Presidente ovvero, in caso di comprovata necessità, dal Presidente del Collegio dei Sindaci.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le relative deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione si può riunire in videoconferenza o audio conferenza purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Direttore Generale in qualità di Segretario della riunione i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

2) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare l'andamento dello svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

3) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere i documenti.

Verificati questi requisiti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Art. 12

(Competenze del Consiglio)

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

a) nominare al proprio interno, su proposta della Giunta Esecutiva della Coldiretti, il Presidente ed il Vice Presidente dell'Epaca;

b) fissare le direttive di ordine generale per il raggiungimento delle finalità dell'Epaca e per l'attuazione dei rapporti con gli Organi dello Stato, gli Enti pubblici e privati, le organizzazioni sindacali e di categoria, gli Istituti previdenziali e assicurativi nazionali ed internazionali;



- c) approvare, su proposta del Presidente, entro il mese di marzo di ciascun anno il bilancio da comunicare al Ministero competente nei termini previsti dalla legge;
- d) determinare la misura dell'eventuale compenso da attribuire ai componenti del Consiglio stesso e al Presidente, nonché l'eventuale gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni collegiali ed il compenso da attribuire ai componenti del Collegio Sindacale;
- e) deliberare sulla nomina del Direttore Generale proposta dalla Giunta della Coldiretti;
- f) approvare il contratto di lavoro del personale dipendente;
- g) deliberare il sostegno finanziario dei progetti di sviluppo territoriale, proposti dal Direttore Generale;
- h) deliberare, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica, sulle proposte di modifica del presente Statuto da notificare per l'approvazione al Ministero competente per legge;
- i) costituire facoltativamente e temporaneamente al suo interno, per l'esame di specifiche problematiche inerenti l'attività istituzionale dell'Epaca un Comitato di Presidenza composto dal Presidente, dal Vice Presidente, da un consigliere e dal Direttore Generale;
- j) adempiere ad ogni altra funzione prevista dal presente Statuto, da leggi o da regolamenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Direttore Generale taluni dei propri compiti ad eccezione di quelli previsti alle lettere a) e c).

Art. 13

(Collegio dei Sindaci)

Il Collegio dei Sindaci, nominato dalla Giunta Esecutiva della Coldiretti, è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.

Il Collegio dei Sindaci esercita il controllo sulle operazioni economico-finanziarie relative al patrimonio dell'Epaca, nonché sulla corretta osservanza del presente Statuto e delle disposizioni di legge vigenti.

Il Collegio dei Sindaci svolge le funzioni di controllo contabile dell'Epaca ai sensi dell'art. 2409 - bis del cod. civ.

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli artt. 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

Art. 14

(Durata degli Organi)

I componenti degli Organi dell'Ente durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

In caso di cessazione dalla carica a qualsiasi titolo dei componenti gli Organi dell'Epaca, la Giunta esecutiva della Coldiretti provvede tempestivamente alla nomina.

Coloro che sono nominati in sostituzione restano in carica sino alla scadenza naturale degli Organi.

Art. 15

(Direttore Generale)

Il Direttore Generale programma e coordina l'attività della struttura per la predisposizione e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed è a capo di tutti gli uffici e i servizi centrali e periferici dell'EPACA, curando l'ordinaria amministrazione.

Sottopone al Consiglio di amministrazione, per la relativa approvazione, l'esame delle problematiche inerenti l'attività istituzionale, l'analisi dei progetti di sviluppo territoriale, nonché il progetto di bilancio redatto secondo lo schema definito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Direttore Generale riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'esito delle attività delegate.

Esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in qualità di segretario e ne redige i verbali, sottoscrivendoli congiuntamente al Presidente.

Art. 16

(Articolazione territoriale)

L'EPACA esplica la propria attività attraverso gli Uffici centrali, regionali e provinciali.

L'EPACA inoltre può esplicare la propria attività attraverso gli Uffici situati all'estero.

Gli Uffici centrali hanno sede presso la Direzione Generale.



Gli Uffici regionali e provinciali, sono costituiti rispettivamente presso le Federazioni regionali e provinciali Coldiretti.

L'attività di assistenza e consulenza degli Uffici provinciali si esplica attraverso Uffici distaccati zionali e recapiti.

A giudizio del Consiglio di Amministrazione potranno, nell'ambito della provincia, essere costituiti Uffici distaccati di zona, in località che rivestano particolare importanza ai fini assistenziali.

Art. 17

(Operatori)

Per lo svolgimento delle proprie attività operative, in Italia e all'estero, l'EPACA si avvale di lavoratori subordinati dipendenti ovvero dipendenti dell'Organizzazione promotrice comandati.

Esclusivamente per lo svolgimento dei compiti di informazione, di istruzione delle pratiche, nonché di raccolta e consegne delle pratiche agli assistiti, agli operatori ed ai soggetti erogatori delle prestazioni, l'EPACA può avvalersi di collaboratori che operino in modo volontario e gratuito.

Il rapporto di impiego con l'Ente è incompatibile con qualunque altro rapporto di impiego pubblico o privato o con l'esercizio di qualsiasi professione o attività industriale o commerciale. Esso implica un impegno, in termini di qualità e quantità, adeguato e coerente all'attività di pubblica utilità ed al perseguimento delle finalità etico sociali proprie dell'EPACA.

I medici ed i legali, aventi incarichi professionali nell'Ente, non possono ricevere incarichi di qualunque genere dagli istituti assicuratori, né assistere i datori di lavoro nelle vertenze coi lavoratori per inadempienza agli obblighi assicurativi.

Art. 18

(Finanziamento)

Alle spese occorrenti per il proprio funzionamento l'EPACA provvede attraverso:

- a) il finanziamento di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 2001, n.152;
- b) le attività in convenzione con i soggetti di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nonché le attività per le quali è previsto a favore dei Patronati il pagamento di un contributo per l'erogazione del servizio ai sensi della legislazione vigente;

- c) i contributi della Confederazione Nazionale Coldiretti da erogarsi nella misura adeguata alle necessità della sua gestione;
- d) eventuali contributi delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di altri Istituti;
- e) eredità, donazioni, legati e lasciti;
- f) erogazioni liberali e sottoscrizioni volontarie.

I contributi della Confederazione Nazionale Coldiretti saranno in tutto o in parte reintegrati a mezzo dei contributi assegnati dal Ministero competente per legge.

Tutte le decisioni che attengano ad eventuali prelevamenti dal patrimonio dell'Ente da destinarsi all'attività del Patronato devono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19

(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario dell'EPACA si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 marzo sarà compilato ed approvato il bilancio analitico di competenza dell'esercizio precedente.

Art. 20

(Commissariamento e scioglimento)

Il Commissariamento e lo scioglimento dell'EPACA è deciso dal Ministro competente per legge secondo le previsioni del disposto di cui all'art. 16 della legge 30 marzo 2001, n. 152.

Art. 21


(Modifiche statutarie)

Le modifiche al presente Statuto saranno apportate su delibera del Consiglio di Amministrazione ovvero su richiesta del Ministero competente per legge, sentita la Coldiretti.

Art. 22

(Norme transitorie e finali)

Il presente Statuto annulla e sostituisce tutte le norme contenute in tutti i precedenti Statuti.



Le disposizioni di cui all'articolo 14, primo comma, si applicano agli Organi in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto.

Il presente Statuto entra in vigore al momento dell'approvazione da parte del Ministero, secondo il disposto di cui all'art. 4 legge 30 marzo 2001, n. 152.

A

Fir

in
in
de
ar
"s

l'i
tit
rc
ci

m
m
sc
p
a
p
d

u
s
n
tr
c

s
l'

ALLEGATO

CODICE ETICO

Dell'Ente di Patrocinio e Assistenza per i Cittadini e l'Agricoltura

Finalità


Il presente Codice Etico di EPACA, approvato dal Consiglio di Amministrazione, individua i valori fondanti, i principi guida e le direttive fondamentali a cui l'ente intende conformare la propria operatività corrente ed i comportamenti individuali dei propri amministratori, dirigenti, quadri, dipendenti, consulenti e collaboratori, anche in considerazione della responsabilità derivante dallo svolgimento di un "servizio di pubblica utilità" costituzionalmente sancito.

Il complesso degli impegni contenuti nel presente documento costituisce l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano per conto di EPACA nei confronti di tutti i suoi interlocutori; rappresenta pertanto uno strumento di autoregolamentazione dei comportamenti compatibili con la "mission" dell'ente e con i valori che la ispirano.

L'adozione del Codice è espressione, quindi, di una scelta autonoma dell'ente, mirata a sostenere la propria immagine, reputazione, credibilità ed affidabilità, in modo da creare fiducia nei suoi stessi confronti da parte del mondo esterno; tale scopo si realizza mediante un insieme di regole comportamentali finalizzate a prevenire ed a vietare, da parte di tutti i rappresentanti di Epaca e di chiunque ed a qualsiasi titolo operi in suo nome, comportamenti illeciti o irresponsabili o che si pongano in contrasto con le disposizioni legislative in genere, nonché con i valori deontologici che EPACA intende promuovere.

EPACA ritiene, infatti, che la propria attività – ispirata ad esigenze di pubblica utilità – debba essere svolta non solo nel rispetto delle norme di legge e dello Statuto dell'ente, bensì, ancor prima, ispirandosi a valori di tipo etico rispettando modelli di comportamento ispirati ad onestà, lealtà, correttezza, integrità morale, trasparenza, affidabilità e senso di responsabilità e sviluppando azioni coerenti che consentano di posizionarsi ai più alti standard qualitativi.

EPACA, peraltro, nell'ottica di interpretare al meglio il concetto di Sviluppo Sostenibile, sempre più sentito nella società civile, tiene in debita considerazione l'impatto del proprio agire sul *capitale naturale, sociale ed umano* di riferimento.



Pertanto, orienta il proprio disegno strategico complessivo verso nuovi meccanismi di *governance* che, al contempo, aumentino la trasparenza e migliorino le *performance* dell'ente, in quanto:

- 1) creano valore, rendendo più trasparente il rapporto del Patronato con la società civile (*stakeholders*) aumentando la *LEGITTIMITA'*, l'*APPOGGIO*, il *CONSENSO* per la sua immagine pubblica, contribuendo ad affermare la credibilità dell'Ente nel contesto civile e sociale nel quale opera e traducendo in vantaggio competitivo l'apprezzamento da parte del mondo esterno dei valori che caratterizzano il modo di agire dell'ente;
- 2) riducono i costi derivanti da eventuali azioni legali e da azioni promosse avverso il suo operato.

EPACA pubblicizza e diffonde a tutto il personale il contenuto del presente documento.

1. Disposizioni generali

Art. 1 - Principi di alta correttezza gestionale

EPACA si ispira, nel proprio operato ed in tutti i rapporti professionali da esso instaurati con soggetti privati e pubblici, a principi comportamentali di *lealtà*, *correttezza*, e *trasparenza*. I suoi dipendenti e i collaboratori esterni sono consapevoli di essere legati ad un contesto lavorativo e professionale che si caratterizza, accanto al comune perseguimento dei propri obiettivi istituzionali, per i valori etici di cui è portatore.

Tutti i dirigenti, i responsabili, i dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo di EPACA sono edotti della disciplina (Legge 30 marzo 2001, n. 152 e successivi regolamenti attuativi) che regola l'ente e che lo qualifica tra le "persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità".

Art. 2 - Valore della buona reputazione e dei doveri fiduciari

Una buona reputazione, comprovata in ogni ambito della sua azione, è considerata da EPACA una risorsa immateriale essenziale per la sua operatività, per la sua competitività e per lo svolgimento delle funzioni di pubblica utilità che ne costituiscono la "mission". Costituiscono parametri essenziali di una buona reputazione la riconosciuta onestà e professionalità, la *fedeltà* e la soddisfazione degli assistiti, l'attrazione delle *migliori risorse umane*, l'*affidabilità* verso i fruitori di servizi e gli interlocutori in genere.

All'interno, EPACA è volto ad attuare decisioni ispirate alla *correttezza morale* della convivenza operativa di tutti gli operatori di ogni livello, nonché alla promozione della fiducia reciproca e alla condivisione di "mission", obiettivi e principi ispiratori, al fine di realizzare un compiuto *spirito di squadra*.

Art. 3 - Applicabilità e rispetto del Codice Etico

Il presente Codice Etico informa l'agire di tutti gli operatori e rappresentanti a qualsiasi titolo di EPACA (dipendenti, lavoratori distaccati di Coldiretti, consulenti, nonché qualsiasi altro soggetto operante per conto e nell'interesse del Patronato), i quali si impegnano a rispettare apposite procedure, regolamenti o istruzioni – comprensivi di adeguati sistemi sanzionatori delle eventuali violazioni del codice stesso – volti ad assicurare che i valori qui affermati siano rispecchiati nei comportamenti individuali.

Tutti gli operatori e rappresentanti di Epaca si impegnano pertanto ad evitare ogni atto o comportamento che violi o possa far ritenere violate le disposizioni di legge o di regolamento o contenute nel codice e conformano la propria attività e l'uso dei beni dell'Ufficio ai criteri di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia.

Nelle relazioni con l'esterno, gli operatori si comportano in modo tale da determinare fiducia e collaborazione da parte dei soggetti che entrano in contatto con l'ente, mostrando cortesia e disponibilità nella comunicazione con il pubblico e curando la trattazione dell'attività in maniera efficiente e sollecita.

Ogni soggetto che rappresenta Epaca a qualsiasi titolo deve evitare azioni e comportamenti che possano portare discredito o intaccare la buona reputazione dell'ente.

Il mancato rispetto delle norme e dei principi di cui al presente codice non è compatibile con l'attività svolta per epaca, a qualunque livello.

I soggetti destinatari del presente Codice possono a loro volta contribuire alla sua evoluzione ed al suo miglioramento.

2. Principi etici generali


Art. 4 - Onestà e rispetto della legge

Nell'espletare la propria attività professionale il personale EPACA è tenuto a *rispettare tutte le leggi e le normative vigenti, oltre al Codice Etico, e tutti i regolamenti e gli Ordini di Servizio interni.*

In nessun caso il conseguimento dell'interesse di EPACA può giustificare una condotta non in linea con il principio ora enunciato.

In particolare, il Personale di EPACA è espressamente tenuto a:

- non occultare o alterare documenti al fine di sottrarli dal controllo dei soggetti deputati alla verifica dell'attività o della gestione economica e finanziaria;



non porre in essere condotte fraudolente o mendaci nell'espletamento – a qualsiasi livello di responsabilità ed in qualsiasi fase – dell'attività dell'ente;

- non ostacolare i controlli sull'ente da parte dei soggetti a ciò deputati dalla legge, né porre in essere condotte in grado di ostacolare l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Art. 5 - Trasparenza, lealtà, diligenza

Al personale ed ai rappresentanti di EPACA in genere è fatto divieto di perseguire un interesse diverso da quelli riferibili all'ente medesimo o trarre vantaggio personale da opportunità di lavoro dell'ente a discapito del rispetto delle leggi vigenti e delle norme del presente Codice.

A tal fine, il personale ed i rappresentanti di Epaca si impegnano a:

- non utilizzare l'Ufficio per perseguire fini o per conseguire benefici privati e personali;
- non avvalersi della posizione ricoperta in seno all'ente per ottenere utilità o benefici personali nei rapporti esterni;
- non ricevere o accettare denaro o compensi sotto qualsiasi forma dagli assistiti, con la sola esclusione delle forme consentite, espressamente previste dalla Legge 152/2001;
- non fare uso delle informazioni riservate ottenute anche in via confidenziale nell'attività d'ufficio, per realizzare profitti o interessi privati.

Gli operatori fanno un uso conforme ai doveri d'ufficio degli atti e fascicoli ad essi affidati, consentendone l'accesso a coloro che ne abbiano titolo e in conformità alle prescrizioni impartite nell'Ufficio, osservando le misure di sicurezza impartite e custodendo con ordine e cura gli atti ad essi affidati.

Art. 6 - Concorrenza leale

EPACA confida nell'alta qualità dei propri servizi di consulenza ed assistenza e nella capacità e nell'impegno dei propri dipendenti (anche distaccati di Coldiretti), collaboratori e rappresentanti; *riconosce il valore della concorrenza libera, aperta e leale* e si astiene da accordi illeciti.

Art. 7 - Equità e correttezza

EPACA avrà cura di selezionare i propri *partners* individuandoli tra coloro che *garantiscono di adempiere agli obblighi di legge, fiscali, retributivi, previdenziali, di sicurezza sul lavoro* e, tra questi, preferibilmente tra coloro che si impegnano a condividere i principi etici contenuti nel presente Codice.

Art. 8 - Valore delle risorse umane

Il personale di EPACA rappresenta il patrimonio fondamentale ed insostituibile per il successo dell'ente che, quindi, tutela e promuove il benessere e la crescita professionale delle proprie risorse umane allo scopo di migliorare ed accrescere le loro competenze.

Fermo restando il rispetto dei principi costituzionalmente sanciti a tutela della persona e del lavoratore nonché di quanto previsto dalla relativa normativa nazionale e comunitaria applicabile, è interesse primario di EPACA favorire lo sviluppo del potenziale di ciascuna risorsa e la sua crescita professionale attraverso:

- la cooperazione, il reciproco rispetto e il sostegno tra i vari soggetti;
- il rispetto anche in sede di selezione, della personalità e della dignità di ciascun individuo, evitando discriminazioni dovute al sesso, alla religione, alle opinioni politiche;
- una formazione professionale adeguata alla mansione o funzione svolta ed idonea ad accrescere le competenze e a valorizzare le professionalità;
- la completa condivisione della *mission* aziendale;
- la creazione di uno spirito di squadra teso all'eccellenza ed all'innovazione;
- un esercizio *coerente, equilibrato ed obiettivo*, da parte dei responsabili di specifiche attività o unità organizzative, dei poteri connessi alla delega ricevuta, ivi compresi quelli della gestione disciplinare interna;
- un uso corretto e riservato dei dati personali.

Art. 9 - Tutela dell'integrità della persona

EPACA attribuisce grande importanza all'integrità fisica e morale e quindi alla salute delle proprie lavoratrici e dei propri lavoratori ed intende salvaguardarne la salute e la sicurezza sul lavoro, mediante condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri.

EPACA non tollera richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge, il presente Codice Etico, le convinzioni o le preferenze morali e personali di ogni persona.

Art. 10 - Imparzialità

Nelle relazioni con gli aspiranti dipendenti e/o collaboratori, con i dipendenti in organico e con soggetti terzi, EPACA evita qualunque forma di discriminazione in base all'età, al sesso, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche ed alle credenze religiose dei suoi interlocutori.



Art. 11 - Riservatezza e trattamento dati e informazioni

EPACA e tutti coloro che a qualsiasi titolo (amministratori, dirigenti, quadri, dipendenti, consulenti e collaboratori) agiscono in suo nome e per conto garantiscono la riservatezza delle informazioni di cui sono a qualsiasi titolo in possesso e si astengono dal trattare dati riservati al di fuori dell'espletamento delle finalità attinenti all'attività svolta e del mandato ricevuto, ad esclusione del caso di esplicita e consapevole autorizzazione ovvero di conformità alle norme giuridiche in vigore.

Il personale di EPACA è edotto circa la vigente disciplina in materia di *tutela dei dati personali* (D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 – Codice Privacy).

In aggiunta a ciò, il suo personale è tenuto a non utilizzare i *beni aziendali* e le *informazioni riservate* per scopi estranei all'esercizio della propria attività professionale.

Art. 12 - Tutela sociale ed ambientale

EPACA programma le proprie attività ricercando il migliore equilibrio possibile tra le proprie iniziative professionali ed *esigenze Economiche, Sociali ed Ambientali*, nel rispetto dei diritti delle *generazioni presenti e future*.

A tal fine, si impegna ad utilizzare le risorse ispirandosi alla massima sobrietà, evitando sprechi ed inefficienze:

EPACA si impegna dunque a prevenire i rischi per l'ambiente nel rispetto della normativa vigente ma tenendo conto anche dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia; in tal senso seleziona i propri collaboratori, *partners* ed i propri fornitori.

3. Norme di comportamento

Art. 13 - Verso gli assistiti

EPACA persegue l'obiettivo di soddisfare i propri assistiti fornendo loro servizi e consulenze di qualità in tempi quanto più possibile tempestivi, nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti applicabili nel settore in cui opera.

EPACA s'impegna affinché *cortesìa, correttezza, responsabilità, e chiarezza nella comunicazione* siano – unitamente ad un'alta professionalità nel soddisfacimento dei bisogni prospettati dai cittadini – elementi distintivi ed un *valore aggiunto* nei rapporti con gli assistiti.

Art. 14 - Pubblica Amministrazione

In conformità con i rispettivi ruoli e funzioni nonché con uno spirito di massima collaborazione, EPACA intrattiene relazioni con Amministrazioni dello Stato, enti

p
p
c
ris
g
C
d
in
de
di
m
di
cc
cc
so
ci
cc
res
Ar
co
Cc
pa
Qu
int
rila
rev

pubblici, enti e amministrazioni locali, organizzazioni di diritto pubblico e soggetti privati ai quali si applica la disciplina pubblicistica.

Tali rapporti devono essere improntati a criteri di massima trasparenza, correttezza e piena professionalità, al riconoscimento dei reciproci ruoli nelle rispettive strutture organizzative, anche ai fini di un positivo confronto finalizzato a garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione Pubblica (art. 97 Cost.).

EPACA proibisce di offrire, direttamente o attraverso intermediari, somme di denaro o altre utilità a pubblici funzionari o a incaricati di pubblico servizio al fine di *influenzarli nell'espletamento dei loro doveri* (sia affinché agiscano in un determinato senso, sia affinché ritardino o omettano di agire).

Non sono consentiti *omaggi* e atti di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti di governo, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti, a meno che non siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio.

EPACA, inoltre, proibisce di porre in essere comportamenti fraudolenti atti a far conseguire *vantaggi* allo stesso, in maniera indebita.

Art. 15 - Impegno etico degli Organi

Una corretta ed efficace applicazione del presente Codice Etico è possibile solo attraverso l'impegno e il concorso dell'intera struttura di EPACA. In ragione di ciò gli organi direttivi dell'ente devono rendere tutti i singoli comportamenti coerenti con i principi etici del Codice stesso e collaborare con gli organismi responsabili del processo di attuazione e controllo, ovvero con il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci.

Art. 16 - Comunicazione e formazione interna

Sono previste apposite attività di comunicazione e formazione per favorire la conoscenza, la corretta comprensione e la *condivisione partecipata* del presente Codice Etico, dei principi a cui è ispirato e delle norme di comportamento, da parte di tutto il personale di EPACA.

Queste attività sono parte integrante del piano istituzionale di comunicazione interna ed esterna predisposto dall'ente e vengono attivate al momento del rilascio iniziale del Codice Etico e ripetute in occasione di tutte le successive revisioni.


Io sottoscritto dott. Massimiliano Passerelli Pula, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che la presente copia, composta da dieci fogli, per complessive pagine dieciannove è conforme all'originale

esibitomi da LEO FIORITO, nato a Terracina (LT) il 15 giugno 1963, domiciliato in Roma, Via XXIV Maggio 43

reso edotto da me Notaio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulle conseguenze anche penali della produzione di documenti falsi.

Si rilascia in Corte semplice ad uso di legge firmata a margine dei fogli intermedi ed in calce a norma di legge.

Roma, Via di Ponte Pancave 34, 19 (dodicesimo) luglio 2018 (dodicesimo).

The image shows a circular notary seal on the left and a large, stylized handwritten signature on the right. The seal contains the text "NOTAIO MASSIMILIANO PASSERELLI PULA" and "COLLEGIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI ROMA, VELLETRI E CIVITAVECCHIA". The signature is a complex, looping scribble.